Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 259

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 9 novembre 1936 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

CASA REALE

AVVISI DI CORTE

Sua Maestà il Re Imperatore ha ricevuto oggi alle ore 11.30 in udienza solenne S. E. il sig. Djafer Villa il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Albania.

Roma, addì 5 novembre 1936 - Anno XV

(4293)

Sua Maestà il Re Imperatore ha ricevuto oggi alle ore 11 in udienza solenne S. E. il sig. Johan Leppik, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Estonia, nonchè quelle di richiamo del suo predecessore.

Roma, addì 5 novembre 1936 - Anno XV

(4294)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1936-XIV, n. **1902.**
Nuove concessioni in materia di temporanea importazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni ed aggiunte, nonchè il relativo regolamento approvato col R. decreto 6 aprile 1922, n. 547, successivamente modificato;

Sentito il Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee, istituito con l'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313, successivamente modificato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella 1ª, annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla tempor. importaz.	Termine massimo per la riesportazione
Vasetti di vetro, con tappo di vetro combaciante con il collo del vasetto a mezzo di guarnizioni di gomma e tenuto a posto mediante chiusura automatica. (Concessione provvisoria valevole fino al 31 dicembre 1937).	per essere riempiti con conserva di pomodoro o con pomodori pelati	Kg. 100	1 anno
Impiallacciature di legno. (Concessione provvisoria valevole fino al 31 dicembre 1937).	per essere colorate	Kg. 800	1 anno

Art. 2. — È ripristinata, alle stesse condizioni, la importazione temporanea, già concessa in via provvisoria, delle seguenti merci:

a) Piombo in pani ed in rottami: per la fabbricazione di pallini da caccia, di lastre e bandelle di qualunque spessore, di fili, di tubi, di fogli, di spessore non superiori a 2 mm., di palle e pallettoni da caccia, di piombi per suggellamento e di lastrelle triangolari per pesca.
La concessione è valevole fino al 30 settembre 1938.
(R. decreto-legge 20 aprile 1933, n. 346, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 803, e successivamente prorogato, con R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1138, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 939.)

b) Ossido di antimonio: per la fabbricazione di tartaro emetico.
La concessione è valevole fino al 30 settembre 1937.
(R. decreto-legge 18 luglio 1932, n. 900, convertito nella legge del 22 dicembre 1932, n. 1858, e successivamente prorogato con R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1138, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 959).

c) Tricloruro di fosforo: per la fabbricazione di prodotti chimici.
La concessione è valevole fino al 30 settembre 1937.
(R. decreto-legge 5 dicembre 1935, n. 2157, convertito nella legge 25 maggio 1936, n. 1057).

d) Carbone coke: per la fabbricazione di carburo di calcio.
La concessione è valevole fino al 30 settembre 1937.
(R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1493, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 778).

e) Corindone artificiale e carborundum macinati: per la fabbricazione di mole.
La concessione è valevole fino al 30 settembre 1937.
(R. decreto-legge 18 luglio 1932, n. 900, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1538, e successivamente prorogato con R. decreto-legge 2 dicembre 1934, n. 1974, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 817).

f) Smeriglio corindone artificiale e carborundum, non macinati: destinati ad essere macinati, ridotti in pasta, in grana od incorporati in lavori diversi.
La concessione è valevole fino al 30 settembre 1937.
(R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1223, convertito nella legge 11 gennaio 1934, n. 74, e successivamente prorogato con R. decreto-legge 2 dicembre 1934, n. 1974, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 817).

Per quanto riguarda il corindone artificiale la concessione si intende limitata ad un quantitativo massimo di 1000 quintali complessivamente per le due lavorazioni indicate alle lettere *e*) ed *f*) del presente articolo.

Art. 3. — La temporanea importazione di zinco in pani ed in rottami, istituita con R. decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1641, convertita nella legge 26 marzo 1931, n. 341, per la zincatura di manufatti fabbricati con ferro e acciaio in blooms e bidoni o in semilavorati temporaneamente importati, è estesa alla zincatura di lamiere di ferro e di acciaio anche se non ricavate da blooms e bidoni temporaneamente importati.

Art. 4. — Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 379, foglio 19. — MANCINI.

REGIO DECRETO 15 ottobre 1936-XIV, n. 1903.
Modificazione al regolamento 6 aprile 1922, n. 547, sulle importazioni ed esportazioni temporanee.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 28 del testo unico di legge sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con R. decreto 18 dicembre 1913, numero 1453;
Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1313, che ha modificato detto art. 28 della legge sopracitata;
Visto l'art. 15 della legge stessa e l'art. 24 del relativo regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1922, n. 547;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

All'art. 24 del regolamento 6 aprile 1922, n. 547, per l'esecuzione del decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, è aggiunto il seguente comma:

« Non è concesso, salvo speciale autorizzazione del Ministero delle finanze, lo scarico delle bollette di temporanea importazione dei materiali di ferro e di acciaio, con la spedizione dei prodotti, con essi fabbricati, nelle Colonie, o con la introduzione dei medesimi nei depositi doganali, nei punti e depositi franchi, e nelle zone franche, o con l'ammissione al godimento delle speciali franchigie consentite alle stesse merci quando vengono importate dall'estero ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 379, foglio 17. — MANCINI.

REGIO DECRETO 10 settembre 1936-XIV, n. 1904.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di S. Michele Arcangelo in Minervino Murge (Bari).

N. 1904. R. decreto 10 settembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita di S. Michele Arcangelo, in Minervino Murge (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 17 settembre 1936-XIV, n. 1905.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del Purgatorio, con sede in Altamura (Bari).

N. 1905. R. decreto 17 settembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita del Purgatorio, con sede in Altamura (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 16 luglio 1936-XIV, n. 1906.
Autorizzazione alla Regia scuola tecnica industriale di Chiavari ad accettare un legato.

N. 1906. R. decreto 16 luglio 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia scuola tecnica industriale di Chiavari viene autorizzata ad accettare il legato di L. 5000 disposto dalla sig.ra Maria Ciuffardi fu Carlo ved. Podestà.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 28 maggio 1936-XIV, n. 1907.
Autorizzazione alla Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio di Benevento ad accettare un legato.

N. 1907. R. decreto 28 maggio 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio di Benevento viene autorizzata ad accettare il legato di L. 4000 nominali, disposto in suo favore dal defunto generale S. E. Pasquale Meomartini, e a costituire con gli interessi annui del capitale un Premio di studio a favore di un alunno del predetto Istituto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 18 luglio 1936-XIV, n. 1908.
Autorizzazione al presidente della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Ximenes » di Trapani ad accettare una donazione.

N. 1908. R. decreto 18 luglio 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il presidente della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Ximenes » di Trapani viene autorizzato ad accettare la donazione di L. 20.000 (ventimila lire) nominali in cartelle del Debito pubblico del Regno d'Italia, consolidato 5 %, disposta dai fratelli notai avv. Bartolomeo e cav. uff. Calcedonio Barresi a favore della Cassa medesima, con lo scopo di istituire una borsa di studio da intitolarsi al nome del loro defunto padre notaio G. B. Barresi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 17 settembre 1936-XIV.
Istituzione di una tassa d'ingresso per la visita a ciascuno dei castelli di Issogne, Verrès e Fenis.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 1 del R. decreto-legge 16 marzo 1933-XI, n. 344, convertito in legge con la legge 8 giugno 1935-XIII, n. 826;
Veduto il R. decreto 8 giugno 1933-XI, n. 889, col quale si approva il regolamento per l'ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Per la visita a ciascuno dei Castelli di Issogne, Verrès e Fenis è stabilito un diritto d'ingresso di L. 3 a persona.
Art. 2. — Il presente decreto avrà decorrenza dal 1° ottobre 1936-XIV e sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, 17 settembre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1936 - Anno XIV.
Registro 18 Ed. naz., foglio 382.
(4234)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1936-XIV.
Revoca dalla carica del sig. Melchiorre Antonio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 1° maggio 1933-XI, n. 1597, col quale il signor Melchiorre Antonio di Vincenzo venne nominato rappresentante alle grida del signor Grassi Roberto fu Francesco, agente di cambio presso la Borsa di Milano;
Visto l'atto in data 7 ottobre 1936-XIV, per notar Puecher Passavalli dott. Giorgio di Milano, col quale il succitato signor Melchiorre ha, con effetto dal 23 stesso mese, rinunziato al mandato conferitogli dal predetto signor Grassi;

Decreta:

Con effetto dal 23 ottobre 1936-XIV, è revocata la nomina del signor Melchiorre Antonio di Vincenzo a rappresentante alle grida del signor Grassi Roberto fu Francesco, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 27 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DI REVEL.

(4265)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1936-XV.
Contingente di nitrato di sodio greggio da ammettere in esenzione da diritti di confine fino al 30 giugno 1937-XV.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1931, n. 982, col quale è stato modificato il regime doganale dei derivati dell'azoto;
Di concerto coi Ministri per le corporazioni e per l'agricoltura e le foreste;

Determina:

Art. 1. — In virtù della facoltà accordata dall'art. 2 del suddetto R. decreto-legge è consentita, fino al 30 giugno 1937-XV, la importazione in esenzione da diritti di confine di altre tonnellate 40.000 (quarantamila) di nitrato di sodio greggio (voce di tariffa 715 b-1).
Art. 2. — Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 6 novembre 1936 - Anno XV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.
Il Ministro per le corporazioni: LANTINI.
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ROSSONI.

(4295)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di interessi su titoli del Redimibile 3,50 %

Unica pubblicazione. Avviso n. 33.

E' stato denunziato lo smarrimento di tagliando di ricevuta con scadenza al 1° luglio 1936 di pertinenza del certificato Prestito Redimibile 3,50 % n. 119.049 di L. 25.000 di capitale nominale, intestato alla Diocesan Trust Fund of Gibraltar.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato si fa noto che trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, verrà senz'altro provveduto al pagamento degli interessi sul tagliando predetto.

Roma, addì 24 ottobre 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: POTENZA.

(4280)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliandi di ricevuta di interessi su titoli di rendita consolidato 3,50 % (1906).

Unica pubblicazione. Avviso n. 31.

E stato denunciato lo smarrimento dei tagliandi di ricevute per le rate semestrali al 1° luglio 1936 relativi ai certificati di rendita consolidato 3,50% (1906) nn. 279207 di annue L. 3,50 e 737859 di annue L. 1820 intestati rispettivamente alla Cappella di S. Nicola in Caramanico, amministrata dal parroco pro-tempore di detto luogo, ed alla Parrocchia di S. Nicola di Bari in Caramanico.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato si fa noto che trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, verrà provveduto al pagamento di dette semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 24 ottobre 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: POTENZA.

(4279)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 6 novembre 1936 - Anno XV - N. 214.

S. U. A. (Dollaro)	19 —	Polonia (Zloty)	360 —
Inghilterra (Sterlina)	92,88	Svezia (Corona)	4,8193
Francia (Franco)	88,20	Turchia (Lira turca)	15,10
Svizzera (Franco)	436,50	Ungheria (Pengo)	5,626445
Argentina (Peso carta)	5,29	Rendita 3,50 % (1906)	73,875
Austria (Shilling)	3,5555	Id. 3,50 % (1902)	70,25
Belgio (Belga)	3,205	Id. 3 % lordo	53,125
Bulgaria (Leva)	23,40	Prest. redim. 3,50 % - 1934	72,35
Cecoslovacchia (Corona)	66,65	Rendita 5 % (1935)	91,775
Danimarca (Corona)	4,1477	Obbl. Venezie 3,50 %	87,85
Germania (Reichsmark)	7,6336	Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	100,075
Islanda (Corona)	4,225	Id. id. 5 % - Id. 1941	100,075
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	89,175
Norvegia (Corona)	4,7059	Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	89,20
Olanda (Fiorino)	10,2564	Id. id. 5 % - Id. 1944	94,20

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del comprensorio del Consorzio idraulico n. 4 dell'Agro Romano.

Con R. decreto 7 agosto 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre succ. al registro n. 16 Ministero agricoltura e foreste, foglio 104, il comprensorio del « Consorzio idraulico n. 4 dell'Agro Romano » è stato ampliato aggregandovi una finitima zona di ettari 1699 di terreno ricadente nei comuni di Gallicano, Zagarolo e Montecompatri (Roma).

(4271)

Fusione dei Consorzi di irrigazione « S. Vito del Mantico » e « Unico Medio Adige » (Verona).

Con R. decreto 14 agosto 1936, n. 3411, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre successivo registro 15, foglio n. 171, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, ai sensi del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di irrigazione S. Vito del Mantico è stato fuso nel Consorzio Unico Medio Adige, bacino di destra provincia di Verona.

(4276)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di cooperativa.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la società cooperativa agricola di Assemini, con sede in Assemini, illegalmente costituita, non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazione al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(4277)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI ASCOLI PICENO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Visto il decreto prefettizio 3 giugno 1936 approvante la graduatoria dei vincitori ai posti di medico condotto per la provincia di Ascoli Piceno;

Viste le rinuncie dei dottori Fiorentini Pietro e Vissani Giulio al posto di medico condotto di Montalto Marche;

Tenuto conto delle aspirazioni circa la sede dei concorrenti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Liberati Italo è dichiarato vincitore per la condotta medica di Montalto Marche.

Ascoli Piceno, addì 17 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Prefetto.

(4287)

REGIA PREFETTURA DI FOGGIA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAPITANATA

Visto il proprio decreto n. 18401/1 San. del 25 agosto 1936, con il quale si approva la graduatoria delle candidate ai posti di levatrice condotta nei comuni di Accadia, Alberona, Candela, Castelluccio Valmaggiore, Faeto, Isole di Tremiti, Motta Montecorvino, Panni, S. Paolo di Civitate e nelle frazioni di Mattinata (Montesantangelo), Macchia (Montesantangelo), Carapelle (Orta Nova) Ordona (Orta Nova);

Visto il proprio decreto n. 18401/2 San. del 25 agosto 1936 col quale si dichiaravano le vincitrici ai posti di levatrice condotta di cui sopra;

Vista l'istanza a firma Merighi Ida, in data 23 settembre 1936-XIV con la quale l'interessata comunica di rinunziare alla sede di San Paolo di Civitate per quella rimasta vacante di Ordona (Orta Nova);

Ritenuto che la suddetta Merighi Ida aveva concorso oltre che per la condotta ostetrica del comune di S. Paolo Civitate anche per quella di Ordona;

Ritenuta l'istanza predetta meritevole di accoglimento;

Decreta:

La signora Merighi Ida dimissionaria della condotta ostetrica di S. Paolo di Civitate è dichiarata vincitrice del posto di levatrice condotta della frazione di Ordona del comune di Orta Nova.

A norma delle disposizioni vigenti il podestà del comune di Orta Nova dopo la prescritta pubblicazione adotterà regolare atto deliberativo di nomina della vincitrice del posto suddetto.

Foggia, 20 ottobre 1936 - Anno XIV

Il prefetto: PACE.

(4288)

REGIA PREFETTURA DI MESSINA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Veduto il proprio decreto 15 luglio 1936, col quale venne approvata la graduatoria dei concorrenti riconosciuti idonei al concorso a dodici posti di medico condotto, vacanti nella Provincia al 30 aprile 1935-XIII;

Considerato che il dottor Arrigo Gaetano di Francesco ha rinunziato alla nomina di medico condotto della frazione Savoca del comune di S. Teresa di Riva; che il dott. Sfameni Mario, già nominato su designazione prefettizia alla condotta medica della frazione Casalvecchio Siculo del Comune stesso, ha dichiarato di optare per la condotta della frazione Savoca del Comune medesimo;

Considerato che occorre provvedere alla designazione dei sanitari, che in base alla graduatoria surricordata ed in relazione alla preferenza dichiarata nella domanda di ammissione al concorso hanno diritto alla nomina ai posti resisi vacanti;

Considerato che gli aspiranti che precedono nella graduatoria i dottori Sfameni Mario, che occupa il 17° posto, e Sigillo Carmelo, che occupa il 18° posto hanno dichiarato la rinunzia ai posti stessi;

Veduti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati al concorso avanti detto sono dichiarati vincitori per la sede a fianco di ciascuno indicata:

1. Dott. Sfameni Mario di Pasquale, frazione Savoca del comune di S. Teresa di Riva;
2. Dott. Sigillo Carmelo fu Giuseppe, frazione Casalvecchio Siculo del comune di S. Teresa di Riva.

Il presente decreto sarà, ai sensi e per gli effetti di legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Prefettura e, per otto giorni di seguito, agli albi della prefettura e del comune di S. Teresa di Riva.

Messina, addì 10 ottobre 1936 - Anno XIV

Il prefetto: MIRANDA.

(4289)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.